

**DELIBERAZIONE N. 21**

in data : 29.07.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL****CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VARANO DE' MELEGARI, PALANZANO, E MONCHIO DELLE CORTI ( ARTT. 30 D.LGS.VO 18/08/2000 N. 267 E S.M. E 10 D.P.R. 4/12/1997 N. 465 )**

L'anno duemilasedici il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - MORETTI CLAUDIO	P	8 - BACCHIERI CORTESI FABRIZIO	P
2 - SANDEI IRENE	P	9 - PARACCHINI PIERPAOLO	A
3 - LAZZARI ILARIA	P	10 - MANSANTI CORRADO	P
4 - BATTISTINI MARIA LETIZIA	A	11 - DALCIELO DIEGO	A
5 - STRETTI MARIA	P		
6 - VEGETTI ANDREA	A		
7 - ZAMMARCHI MAURO	P		

TOTALE PRESENTI : 7

TOTALE ASSENTI : 4

Assiste il Segretario Comunale Sig. BIFULCO Dott.ssa FEDERICA il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MORETTI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario comunale Dott.ssa Federica Bifulco, trattandosi di argomento in cui potrebbero essere affrontate anche tematiche legate alla sua persona, si allontana dall'aula consiliare e la funzione di redazione del relativo verbale viene svolta da persona indicata dal Sindaco e cioè dall'assessore esterno Caterina Pezzoni.

Il Sindaco illustra la situazione e chiarisce che la nuova convenzione non comporta costi aggiuntivi e pone al voto la convenzione.

Il Consigliere Mansanti espone le proprie considerazioni sull'importanza del lavoro unitario con altri Comuni.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESO ATTO** che la convenzione per l'ufficio di Segreteria in forma associata attualmente in essere tra i Comuni di Varano de' Melegari, Palanzano, Tizzano Val Parma e Monchio delle Corti, scadrà il 31 agosto 2016;

**CONSIDERATO** che dopo un anno il Comune di Varano, capofila della suddetta Convenzione, ritiene di avere necessità della figura del Segretario Comunale per un tempo settimanale maggiore rispetto a quello attuale e che pertanto risulta non più efficace, per l'ufficio in questione, una Convenzione tra 4 Comuni;

**DATO ATTO** della obbligatorietà ad oggi, della succitata figura professionale all'interno dell'Ente rendendosi pertanto necessario con urgenza alla copertura della sede che si renderà vacante;

**PRESO ATTO** della volontà dei Sindaci del Comune di Varano de' Melegari, Palanzano e Monchio delle Corti, appartenenti alla stessa Provincia, di continuare a gestire in forma associata l'Ufficio di Segreteria Comunale, avendo gli stessi raggiunto intese in tal senso;

**DATO ATTO che:**

- ai sensi dell'art. 97 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.i. ogni Comune deve avere un Segretario Comunale titolare,

dipendente dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari e che, ai sensi del successivo art. 98,

comma 3, i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta

costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia;

- l'art. 10.1 del DPR 4/12/'97 n. 465, emanato in attuazione dell'art. 17.78 della L. 127/97 e s.m. in materia di status dei segretari comunali, prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di segreteria e che con delibera dell'Agenzia per la

gestione dei segretari – Cons. Naz. Amm. n. 46 del 12/4/05 - sono stati fissati condizioni e limiti per il convenzionamento;

**RITENUTO** pertanto di ricorrere al sistema del convenzionamento per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, alla luce delle intese intercorse tra i Sindaci interessati;

**CONSIDERATO** che è stato predisposto apposito schema di convenzione per la gestione associata in oggetto, sulla falsariga degli identici atti recentemente approvati da Comuni del territorio e già trasmessi all'Ex Agenzia succitata con esito positivo;

**DATO ATTO** che la convenzione elaborata rispetta i limiti e le condizioni di cui alla delibera n. 46/05 e le modalità di prestazione del servizio descritte si ritiene siano tali da assicurare un compiuto svolgimento delle funzioni a favore di tutti e tre gli Enti;

**VISTO** il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m, nonché tutta la normativa di riferimento e le deliberazioni dell'Ex Agenzia susseguitesesi nel tempo in materia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. , da ultimo modificato dall'art. 3.1. lett. b), del D.L. n. 174/2012:

- dal Segretario Comunale Federica Bifulco ordine alla regolarità tecnica;
- dal Rag. Barlesi Giuseppina, Responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

1 - **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di convenzione con il Comune di Palanzano (PR) e Varano de Melegari (PR) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale, il cui testo viene di seguito riportato (**All."A"**), dando mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione;

2 - **DI INDIVIDUARE**, come da accordi conclusi fra i Sindaci in merito, quale Ente capofila il Comune di Varano de' Melegari che si farà carico di ogni adempimento connesso a tale posizione datoriale nei confronti del Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale dei succitati Comuni;

3. **DI TRASMETTERE** copia del seguente atto alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bologna-ex Agenzia Autonoma per la gestione Albo dei segretari com. li e Prov. li -Sezione Regionale Emilia Romagna e per conoscenza ai Comuni di Palanzano e Varano de Melegari;

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VARANO DE' MELEGARI, PALANZANO E MONCHIO DELLE CORTI ( ARTT. 30 D.Lgs.vo 18/08/2000 N. 267 e s.m. e 10 D.P.R. 4/12/1997 n. 465 )**

Il giorno -----del mese di ----- dell'anno duemilasedici

**PREMESSO**

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m. e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Albo Segretari, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria Comunale;
- che i Comuni di Varano de' Melegari , Palanzano e Monchio delle Corti appartenenti allo stesso ambito provinciale, ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, hanno ravvisato l'opportunità e la convenienza di porre in essere la gestione in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;
- che, al 31 dicembre 2015, il Comune di Varano de' Melegari conta una popolazione residente di n. 2676 abitanti, il Comune di Palanzano conta una popolazione residente di n. 1142 abitanti e il Comune di Monchio delle Corti conta una popolazione residente di n. 933 per un totale di abitanti n. 4751.e, conseguentemente, la presente convenzione ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe ..... (.....);
- che, sulla base di dati oggettivi ( consistenza demografica, classificazione delle sedi di segreteria, complessità strutturale dei 3 ( tre ) (Comuni) gli Enti hanno convenuto i ruoli da assumere per i profili amministrativi di gestione del rapporto e le quote percentuali di riparto delle spese,

**IN ESECUZIONE**

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Varano de' Melegari n.-----del -----;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Palanzano n. -----del -----;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Monchio delle Corti n. ....del .....

**TRA**

- il Sig. Giuseppe Restiani nato a Varano de' Melegari (PR) il 9.10.1957 , Sindaco pro tempore del Comune di Varano de' Melegari (PR ), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale,

**E**

-il Sig. Lino Franzini , nato a Ramiseto (R.E. ) il 28.10.1948 , Sindaco pro tempore del Comune di Palanzano (PR), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale,

**E**

-il Sig. Claudio Moretti , nato a Parma il 13.09.1951 , Sindaco pro tempore del Comune di Monchio delle Corti (PR), elettivamente domiciliato presso la Residenza Comunale,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le funzioni di Segreteria Comunale dei Comuni di Varano de' Melegari, Palanzano e Monchio delle Corti verranno svolte per la durata della presente convenzione ed eventuali rinnovi in forma associata avvalendosi di un unico Segretario Comunale e di distinti uffici di Segreteria presso ciascun Comune.

Per "funzioni di segreteria" si intendono le attribuzioni proprie del Segretario Comunale in forza dell'art. 97 del D. Leg.vo 267/00 e s.m. o previste nello Statuto e negli atti regolamentari degli enti convenzionati.

**Ogni Comune, autonomamente, dà atto di possedere e si impegna a mantenere le dotazioni strumentali e di personale esistenti all'atto della stipula e necessarie per consentire l'esercizio integrato delle funzioni.**

**Elemento organizzativo sostanziale della presente convenzione è l'installazione e l'uso sistematico, da parte dei funzionari e del Segretario, delle tecnologie informatiche tra gli Enti per tutto quanto occorra ed in particolare per la formazione e revisione a distanza delle proposte di provvedimento.**

Per finalità di coordinamento degli atti di riparto delle spese e di liquidazione delle competenze del Segretario e degli adempimenti fiscali e previdenziali collegati, il Comune di Varano de' Melegari assume le vesti di Comune "capofila", eccezion fatta per i casi in cui, come da articoli seguenti, i singoli Comuni debbano provvedere separatamente.

E' consentita, successivamente, l'adesione di altri comuni a far parte della predetta convenzione, salvo la rideterminazione dei costi di cui all'art. 1 e l'espletamento delle funzioni da concordare tra i sindaci aderenti alla convenzione.

## **ART. 2 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina e la revoca del Segretario è riconosciuta al Sindaco del Comune di Varano de' Melegari, Capo-Convenzione, **previo assenso degli altri due Sindaci**, con l'osservanza delle procedure fissate dall'Ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo di categoria.

In caso di disaccordo sulla decisione di revoca dovranno essere immediatamente attivate le procedure sullo scioglimento della convenzione.

Le attribuzioni dei Sindaci in materia di nomina e revoca del Segretario sono di natura personale e non rientrano tra quelle esercitabili dai soggetti che legalmente li sostituiscono. Qualora vi fosse una momentanea impossibilità della nomina o della revoca, il Segretario titolare della convenzione viene prorogato di diritto anche oltre la relativa scadenza e fino a che non siano rimosse le cause del blocco dell'interruzione del procedimento.

Nel caso di dimissioni del Sindaco e conseguente nomina di Commissario, il Segretario rimane titolare fino a che siano rimosse le cause del blocco del procedimento e salvo lo scioglimento della convenzione anche ad iniziativa di uno solo o di entrambi i Comuni.

Il Segretario Comunale individuato ad espletare le funzioni di cui al precedente art. 1 è individuato, in accordo dei Sindaci fra loro, nella persona - della Dott.ssa Federica Bifulco.

Lo stato giuridico del funzionario rimane regolato dalle specifiche disposizioni vigenti tempo per tempo, attualmente dagli artt. 97-103 D.Lgs 267/00, dal D.P.R. 465/97 e contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria.

## **ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI**

Principio informatore dell'accordo è quello di considerare come unico il tempo di lavoro complessivamente necessario per il raggiungimento dei risultati attesi da ciascun Comune, superando con ciò il criterio della corrispondenza tra presenza fisica presso ciascun ente ed esclusività delle mansioni svolte a favore dell'ente stesso. Di conseguenza, il Segretario dovrà

svolgere le funzioni oggetto della convenzione secondo l'obiettivo della completezza del risultato per tutte e tre le amministrazioni comunali associate, indipendentemente dalla presenza fisica presso una o l'altra sede e ripartizione oraria delle presenze presso le sedi.

In attuazione di quanto sopra previsto il Segretario, pur essendo tenuto ad assicurare il complessivo orario di lavoro previsto per contratto, è libero di convenire con i Sindaci le presenze presso i Comuni a seconda delle rispettive necessità, assicurando comunque la propria presenza presso i rispettivi Comuni tutte le volte in cui a vario titolo ne sia richiesto; in ogni modo si conviene una presenza equamente ripartita, salvo esigenze impreviste causate da necessità urgenti di uno dei 3 (tre) Enti.

Il Segretario è comunque tenuto ad assicurare presso ciascun Comune la propria presenza fisica necessaria per gli adempimenti dovuti a norma del D. Lgs 267/00 e dei rispettivi Statuti Comunali, con particolare riferimento all'assistenza agli organi collegiali.

Sarà possibile, in caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, avvalersi di altro segretario comunale in servizio.

Il controllo dell'orario di lavoro complessivamente dovuto viene assicurato con le apparecchiature in uso presso ciascuna sede associata.

La timbratura delle presenze presso ciascun Comune varrà come documentazione sul numero dei viaggi, fatta salva la possibilità di riepilogo in dichiarazione sostitutiva, al fine di calcolare la misura del rimborso delle spese di cui al successivo art.4.

Gli uffici personale dei Comuni interessati sono legittimati a convenire liberamente le modalità operative dei profili di rispettiva competenza nella gestione amministrativa del rapporto di lavoro al fine di ottimizzare il coordinamento riducendo gli adempimenti burocratici.

#### **ART. 4 EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO**

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del vigente CCNL.

Non spetta al Segretario alcun compenso per lavoro straordinario.

Nessun rimborso spese spetterà al Segretario comunale per recarsi nelle sedi di lavoro, in ossequio alla normativa vigente in materia attualmente; nel caso la disciplina subisca variazioni in corso di vigenza della presente convenzione, si provvederà al dovuto adeguamento normativo.

Il rimborso delle spese di viaggio pertanto spetterà al segretario comunale esclusivamente qualora per esigenze di servizio, debba recarsi, nella stessa giornata, in più di una sede, computando l'intero tragitto effettivamente percorso.

#### **ART. 5 EMOLUMENTI VARIABILI**

L'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.3 c.3 del CCNL integrativo del 16/5/2001 resta di competenza del sindaco di ogni singolo Comune, separatamente, al verificarsi delle condizioni oggettive e soggettive previste nel contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali – accordo n. 2 del 22/12/2003, così come la determinazione della percentuale per retribuzione di risultato (art. 42 CCNL 2001).

Ogni Comune liquiderà individualmente la propria quota di retribuzione di risultato, a seconda dell'andamento della valutazione e sulla base di verifiche positive condotte presso ciascuna sede ed attestate dai Sindaci. Analogamente verranno trattati i diritti di rogito.

**I compensi per missioni, se dovuti, verranno liquidati separatamente dal Comune nel cui interesse la trasferta viene compiuta. Quando la trasferta viene effettuata nell'interesse di più Enti provvederà alla liquidazione il Comune capofila che conteggerà l'onere in quello complessivo da ripartire.**

Le spese per partecipazione a convegni, giornate di studio e formazione etc...saranno soggette a ripartizione come da successivo art.6 c.1.

I diritti di segreteria verranno erogati secondo legge e separatamente da ciascun Comune. Il limite stabilito dalle vigenti norme sarà calcolato cumulativamente in sede di conguaglio di fine anno e previa verifica da parte dei competenti uffici comunali. Qualora la somma dei diritti liquidabili superasse il limite come sopra calcolato, si procederà con calcoli matematici all'abbattimento proporzionale degli importi ed al mantenimento in capo a ciascun Comune delle cifre di rispettiva pertinenza.

## **ART. 6 RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

Tutti gli assegni ed emolumenti fissi di cui all'articolo 4 saranno a carico dei Comuni stipulanti nelle seguenti misure:

Comune di Varano de' Melegari 60% della spesa

Comune di Palanzano : 20% della spesa

Comune di Monchio delle Corti: 20% della spesa

Il calcolo e la ripartizione di quanto sopra saranno effettuati dal Comune capofila. Gli altri Comuni sono tenuti e si impegnano a rimborsare al Comune capofila la quota a proprio carico entro 60 giorni dalla richiesta. Gli emolumenti variabili di cui all'art. 5, saranno liquidati direttamente dal Comune interessato .

## **ART. 7 DURATA E RECESSO**

La presente convenzione verrà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Bologna – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia-Romagna, a norma dell'art. 10 comma 2° del D.P.R. 04.12.1997 N. 465 per avere effetto dal giorno successivo alla presa d'atto della convenzione di segreteria ed assegnazione del Segretario da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Bologna – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Emilia-Romagna ed avrà termine il 31.08.2019

**La convenzione potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi.**

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla Sezione regionale dell'Albo Segretari. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 60° giorno successivo alla data di notifica salvo che, per esigenze particolari e motivate, non venga concordemente definito un termine diverso, comunque non inferiore a trenta giorni. Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione scritta al Segretario titolare, mentre alla Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari dell'Emilia Romagna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e di quant'altro le compete. Dalla data di cessazione per qualsiasi motivo della presente convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diventerà automaticamente titolare della sede del Comune Capoconvenzione, salvo diverse determinazioni in merito fra Sindaci e Segretario.



## **ART.8 CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio svolto sulla base della presente convenzione è demandato ai Sindaci dei Comuni i quali, in caso di riscontrate carenze e disfunzioni, redigeranno apposita relazione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali.

Questi ultimi, sulla base delle risultanze della relazione, potranno richiedere eventuali modifiche della convenzione o deliberare il recesso dalla stessa.

Il Segretario incaricato potrà annualmente relazionare sull'andamento del servizio, segnalando eventuali inconvenienti ed indicando possibili soluzioni o chiedendo di attivare la procedura di recesso anticipato.

IL SINDACO del Comune  
di Varano de' Melegari

---

Il SINDACO del Comune  
di Palanzano

---

IL SINDACO del Comune  
di Monchio delle Corti

---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to MORETTI CLAUDIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to BIFULCO Dott.ssa FEDERICA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.09.2016 al 01.10.2016 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Blondi Elena**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . . ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to **Blondi Elena**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì, 16.09.2016

**L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE**  
Blondi Elena

**Oggetto : CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VARANO DE' MELEGARI, PALANZANO, E MONCHIO DELLE CORTI ( ARTT. 30 D.LGS.VO 18/08/2000 N. 267 E S.M. E 10 D.P.R. 4/12/1997 N. 465 )**

\*\*\*\*\*

**1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to BIFULCO DOTT.SSA FEDERICA

\*\*\*\*\*

**2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

F.to Rag. Barlesi Giuseppina